

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n° 6 del Medio Campidano n. _____ del _____, viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.6 del Medio Campidano, di seguito denominata "ASL", con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n. 9, Cod. Fisc. e P.IVA 03990320925 nella persona del Direttore Generale dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La dott.ssa **Barbara Boi** nata a **San Gavino M.le** il **13/03/1978**, residente in **Guspini** via **Carducci** n. **102**, Cod.Fisc. **BOIBBR78C53H856J**, di seguito denominata "Professionista",

PREMESSO

• che con determinazione dirigenziale n.6898 del 02/12/2021 ATS Sardegna approvava i verbali, redatti dalla Commissione di Valutazione, relativi alla procedura comparativa indetta giusta determinazione dirigenziale ATS n.4671 del 12/08/2021 volta al conferimento di incarichi temporanei di collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e ss.mm.i. per Psicologi Psicoterapeuti esperti in problematiche "addiction" da assegnare

alle diverse Aree socio sanitarie della Sardegna, in possesso dei requisiti

di cui al relativo Avviso Pubblico nell'ambito del Piano Regionale "Gioco di

Azzardo Patologico" (G.A.P.) Regione Sardegna.

- che con nota della ASL Cagliari PG/2022/72515 del 10/05/2022 indirizzata

al Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane ARES, è stata modificata

dal Responsabile Scientifico del Progetto della ASL di Cagliari, capofila

del progetto GAP, l'assegnazione della dott.ssa Barbara Boi, inizialmente

prevista per Oristano, destinandola al territorio del Medio Campidano a

decorrenza dal 09/05/2022 fino al 15/02/2024;

- che tale subentro, avvenuto con decorrenza dal 09.05.2022, formalizzato al

Direttore dell'Ufficio Personale ex ATS Sardegna, è avvenuto sulla base

della copertura finanziaria garantita dai fondi Ministeriali assegnati

annualmente al Piano Regionale GAP e attualmente gestiti dalla Asl Cagliari

(Ente Capofila del Progetto) che ne autorizza l'utilizzo ai fini della

proroga;

- che con la nota PG/2024/7310 e la nota prot. PG/2024/11926 del 14/02/2024

il Direttore DSMD ASL Cagliari, Responsabile Scientifico GAP Sardegna, ha

richiesto alla ASL Medio Campidano di attivare le procedure di rinnovo a

garanzia di un proseguo della piena operatività funzionale della Dott.ssa

Boi operante nel territorio del Medio Campidano

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di

lavoro di natura Ibero-professionale, senza vincolo di subordinazione,

avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e

seguenti del codice civile;

- che la Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di

conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL Medio Campidano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

- che il costo per l'acquisizione della figura in argomento verrà sostenuto facendo ricorso alle risorse vincolate erogate dalla R.A.S. nell'ambito del Piano in esame, recepite con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 185 del 12/02/2019, nonché di cui alla determinazione R.A.S. n. 1249 protocollo 29446 del 21/12/2020 di rifinanziamento delle attività progettuali, codice progetto ATS n. 201806;

- che il conferimento dell'incarico in parola e l'efficacia del presente contratto è condizionata all'effettiva erogazione delle risorse necessarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto

L'ASL Medio Campidano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con la dott.ssa **Barbara Boi**, Psicologa Psicoterapeuta in possesso dei requisiti di cui al relativo Avviso Pubblico allegato alla determinazione ATS di indizione procedura comparativa n. 4671 del 12/08/2021, come sopra individuata, di seguito denominato professionista.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata per mesi 12 (dodici) con effetto dalla data del **16/02/2024 e**

scadenza alla data del **15/02/2025**.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per la Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. La Professionista è tenuta a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che le saranno declinati dal Direttore dell'U.O. di riferimento o da un suo delegato.

La Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Oggetto del rapporto contrattuale

La Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Psicoterapeuta con specifica esperienza ed in riferimento al Piano regionale "Gioco d'Azzardo Patologico" (GAP) Regione Sardegna.

Le specifiche attività oggetto dell'incarico consistono nell'attivazione di interventi omogenei di prevenzione, cura e riabilitazione nei Servizi delle ASL regionali con specifico riferimento all'Unità Operativa G.A.P. del Medio Campidano e Territorio.

Alla Professionista viene richiesta una costante interazione e

collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della
dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrato
nella struttura.

L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività
professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali
qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di
riferimento.

Art. 3 Obiettivi

L'incarico, in linea con quanto sancito con il relativo Piano Regionale, è
finalizzato alla predisposizione di progetti terapeutici - riabilitativi
personalizzati rivolti ai pazienti affetti da disturbo da gioco d'azzardo
anche mediante la collaborazione in equipe multidisciplinari dedicate e
specializzate nella prevenzione del GAP.

Art. 4 Determinazione del compenso e coperture assicurative

Il compenso professionale è fissato nella misura di € 44.800,00 annui
(quarantaquattromilaottocento/00), rapportato alla durata di mesi dodici del
presente contratto, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo
di IVA se dovuta.

La copertura finanziaria è garantita dai fondi Ministeriali assegnati
annualmente al Piano Regionale GAP, attualmente gestiti dalla Asl Cagliari
(Ente Capofila dell Progetto) che ne autorizza l'utilizzo ai fini della
proroga.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL Medio

Campidano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Direttore del SerD del Medio Campidano, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

La Professionista è tenuta a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 5 Segreto e tutela della privacy

La Professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

La Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL Medio Campidano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, la Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

La Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuta al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL Medio Campidano.

Art. 6 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale della Professionista incaricata, la ASL Medio Campidano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Art. 7 Recesso unilaterale

La ASL Medio Campidano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale della Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- la Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL Medio Campidano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo alla Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici)

giorni, tramite PEC indicata dalla Professionista, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, la Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

La Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso della Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 9 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 9 pagine e di n. 9 articoli.

Sanluri li 16/02/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

ASL Medio Campidano

Dott. Giorgio Carboni

La Professionista

Dott.ssa Barbara Boi